



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADDALONI 1-VILLAGGIO

Via Roma, 14-81024 Maddaloni

Tel. 0823-434138

Fax 0823-408842 Cod. mecc. CEIC8AN00R

e-mail: ceic8an00r@istruzione.it - ceic8an00r@pec.istruzione.it

Circolare n.121 /2024

Maddaloni, 20/05/2024

**Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale**

**Agli Alunni della SS1°**

**Ai docenti SS1°**

**Atti**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Validità anno scolastico 2023-2024 nella Scuola Secondaria di I grado - deroghe al limite massimo ore di assenza.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita: “[...] *ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato*”;

*“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”*

*“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”*

**VISTO** il D. lgs 62/2017 art. 5 comma 1 che recita: “*Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno*”.

**VISTO** il D. lgs. 62/2017 art. 5 comma 2 che recita: “*Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione*”

**VISTA** la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto;

**VISTO** il percorso di studio di questo Istituto Scolastico;

**VISTA** la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 27.02.2024;

**VISTO** il Regolamento approvato dal C.I. con delibera n. n. 3 del 6/03/2024 ;

**CONSIDERATO** che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

### **INFORMA**

le SS.LL. in indirizzo che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024, è fissato nella seguente tabella:

<b>GIORNI/ORE DI LEZIONE ANNO SCOLASTICO</b>	<b>Limite minimo di frequenza <math>\frac{3}{4}</math> dei giorni/ore di lezione</b>	<b>Limite massimo di assenza 25%</b>
204 giorni	153 giorni di lezione	51 giorni di lezione
1224 ore di lezione	918 ore di lezione	306 ore di lezione

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 13.09.2023 (data di inizio delle lezioni dell'a.s. 2023- 2024) al 6 giugno 2024 (data di termine delle lezioni).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta **L'ESCLUSIONE** dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva o all'Esame di stato conclusivo del I ciclo.

### **TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA PER SUPERAMENTO QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

- ❖ Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, debitamente documentate e/o attestate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da medico curante.
- ❖ Assenze per malattie debitamente documentate e/o attestate con certificato del medico curante.
- ❖ Assenze per terapie e/o cure programmate debitamente documentate e/o attestate.
- ❖ Assenze per altre malattie contagiose, debitamente certificate dall'autorità sanitaria competente e documentate alla scuola, che hanno previsto allontanamento dalla comunità scolastica, anche sancito dai servizi di medicina di comunità.
- ❖ Assenze per gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti, trasferimento della famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi legali) debitamente documentate e/o attestate.
- ❖ Assenze documentabili dovute a comprovate situazioni di disagio familiare e/o socio – culturale (es. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale)
- ❖ Assenze per partecipazione a competizioni sportive musicali o coreutiche di alta rilevanza, comprovati da documentazione consegnata agli atti della Scuola;
- ❖ Assenze per motivi di culto.
- ❖ Per gli alunni diversamente abili o comunque portatori di disagi (BES), mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo specifico disagio/svantaggio secondo quanto previsto dai Piani personalizzati adeguatamente documentati e/o certificati dalle autorità sanitarie o dai servizi sociali o dalla famiglia

Tali deroghe sono possibili a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, in particolare nel secondo

periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di verifiche, o tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso di responsabilità).

Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La documentazione pervenuta relativa alle deroghe indicate, è agli atti della Scuola ed è comunicata al Consiglio di classe prima dello scrutinio finale.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa *Annalisa Lombardi*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2  
del Decreto Legislativo n. 39/1993